



CITTÀ DI MINERBIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Prot. n. 9476

LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRA-DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO

IL SINDACO

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

Vista la nota, prot. 8507 del 22/05/2008 di ATO 5, con la quale si richiede di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini;

Ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

- Per il periodo dal 1 luglio 2009 al 30 settembre 2009 durante la fascia oraria compresa fra le 8,00 e le ore 23,00, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi di acqua;
- I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi domestici, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;
- Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbani;
- il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo, anche parziale, dell'acqua è consentito esclusivamente previo accordo con il personale del gestore della rete di acquedotto;

INVITA

La cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

DISPONE

- In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 516,46, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' ammessa l'oblazione, entro 60 giorni dalla constatazione e/o notificazione della violazione, mediante il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione predetta, oltre le spese del procedimento ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689.

Che e' ammesso inviare scritti difensivi presso il Sindaco del Comune di Minerbio entro 30 giorni dalla data di contestazione e/o notificazioni della violazione ai sensi dell'art. 18 della L. 24/11/1981 n. 689.

L'immediata diffusione della presente ordinanza a tutta la cittadinanza mediante distribuzione di copie nei locali pubblici e nei punti di ritrovo, nonche' la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sino al 30 settembre 2009.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Dalla Residenza Municipale , 1/07/2009

IL SINDACO
F.to Lorenzo Minganti